

Legge regionale 04 giugno 2004 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

Art. 25

(Concessione di un contributo straordinario all'Università di Udine)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina veterinaria per l'organizzazione del Convegno annuale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET).

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 dovrà essere presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo, anteriormente allo svolgimento del Convegno. L'erogazione del finanziamento avverrà in unica soluzione all'atto della concessione. L'Università degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina veterinaria, è tenuta a presentare entro sei mesi dalla data di conclusione del convegno una relazione sull'attività svolta, nonché l'elenco delle spese previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

3. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.